Firmato Da: MAZZA GALANTI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4caea107107272819d6a8a0dfe8f363b Firmato Da: MONTECUCCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.

proposto da

nato in NIGERIA il

C.F.

sedicente, C.U.I.

D VESTANET

elettivamente domiciliato in Genova,

Salita S. Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margone del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro pro tempore, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008

a scioglimento della riserva

OSSERVA

cittadino nigeriano, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis 1. d.lgs. 25/2008 avverso la decisione emessa il 28/11/2017 e notificata il 9/3/2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di



Decreto n. cronol. 420/2020 del 27/01/202 RG n.

riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto a Lagos, di essere di etnia Yoruba e religione cristiana pentecostale; ha studiato per 6 anni; la sua famiglia di origine è composta da padre, madre, 4 fratelli e 3 sorelle, oltre alla matrigna.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – che nel 2009 il governo decise di costruire una strada a 6 corsie che passava dal luogo dove suo padre aveva un'officina meccanica, che fu così distrutta. Questo evento fu una rovina per la famiglia, come per tutti coloro che avevano un'attività commerciale nell'area attraversata dalla strada: il padre rimase a casa, non si riusciva a pagare l'affitto con la sola attività della madre, che aveva una piccola bottega di vendita di prodotti alimentari, e che anzi dovette vendere tutto per poter sfamare la famiglia. In quel periodo il padre ebbe anche un incidente ai piedi e questo gli impediva di cercare lavoro e comportava una ulteriore spesa per le cure. Il richiedente, primogenito, cercò di farsi carico dei problemi della famiglia, puntando sulle sue doti di calciatore e musicista, ma in entrambe non ebbe fortuna, perché per andare avanti nel calcio occorrevano soldi che non aveva e suonando il tamburo ogni tanto non realizzava abbastanza. Così descrive i suoi travagli in quel periodo: "mi sono incominciati a venire dei brutti pensieri: di rubare, di fare il delinquente, di entrare in una setta. Poi ho pensato: io vengo da una famiglia cristiana. Per fare piangere un'altra famiglia? Perché devo rubare? Entrare in una setta? (...) se vado a rubare, mi può capitare di uccidere qualcuno, se vado in una setta mi possono chiedere di uccidere d

Il padre parlò poi con un suo ex cliente, di nome chiedendo se poteva aiutarlo, questi gli propose di mandare una figlia in Europa per fare la prostituta, ma il padre rifiutò, in quanto sua figlia era sposata e con un bambino.

gli chiese allora se aveva un figlio forte e robusto che fosse disposto ad affrontare i rischi del viaggio, che era molto pericoloso e venne pertanto deciso di far partire il richiedente.

L'uomo, dopo aver visto di persona lo fa portare a Kano, da lì ad Agadez, dove viene messo "in una stanza chiusa con tanti altri ragazzi, eravamo strettissimi, non si poteva dormire, né ci davano da mangiare, non c'era neanche il posto per stendere le gambe. Visto che eravamo chiusi lì, e non ci davano neanche da mangiare, dopo più di un giorno ho chiesto se a quel punto, se non potevamo andare

2

¹ Verbale Commissione territoriale, pag. 4

Decreto n. cronol. 420/2020 del 27/01/202

avanti, non potevamo almeno tornare indietro, ma l'uomo che ci controllava ha detto che ormai eravamo in viaggio, e non si poteva tornare indietro. Poi, dopo un giorno e mezzo, è arrivata una macchina che ci ha fatto viaggiare per un tratto nel deserto, eravamo strettissimi in 16 in una piccola macchina; poi ci hanno caricato su un camion e siamo ripartiti e viaggiato fino a Gatron"

Il richiedente prosegue così il racconto delle proprie vicende in Libia: "ci hanno messo insieme ad altri africani (c'erano anche somali e egiziani) e venivano degli arabi che avevano già parlato al telefono con l'uomo che guidava il camion; loro venivano e si prendevano una persona, erano già d'accordo con lui, eravamo come merce che lui gli aveva venduto. Alla fine siamo rimasti solo io e pochi altri, mi chiedevo che accordi c'erano tra mio padre e t, temevo che a quel punto mi uccidessero. A un certo punto è arrivato un ragazzo nigeriano che si chiama che mi ha portato a casa sua a Saba; mi ha spiegato che lui era d'accordo con e sono rimasto nascosto a casa sua per 5 mesi, sono arrivato lì il 2/9/2015. Io in questo mesi pensavo di essere venuto in Libia per cercare lavoro, invece sentivo sempre sparare, avevo provato a lavorare, come lava macchine, ma quando ho fatto il lavoro il capo ha tirato fuori una pistola e non mi ha pagato, e mi ha picchiato insieme ad altri; io, dicevo a che io non ero venuto li per stare chiuso l, ho litigato con lui, volevo che chiamasse che chiamasse mio padre, ma lui mi ha detto di stare tranquillo lì, che mi avrebbero fatto arrivare in Europa; io non capivo, dicevo «come è possibile che io possa andare in Europa, non ho nessun visto», ma lui mi diceva di stare tranquillo".

viene poi portato a Tripoli, chiuso in una casa insieme ad una moltitudine di africani e dopo una decina di giorni, sempre per il tramite di , fatto imbarcare su un gommone. Una volta in mare, spaventatissimo e sicuro di trovare la morte, vengono poi salvati da una nave che li porta in Italia. È il febbraio 2016.

Sa che il padre ha contratto un debito con che pretende il pagamento e che un giorno si è recato a casa della sua famiglia e ha portato via vari beni trovati in casa e nel cortile. Manda soldi a casa, che dovrebbero servire sia per aiutare la famiglia che per pagare il debito, anche se lui non sa dire come vengano usati.

Non vuole di ritornare nel proprio Paese perché solo nella attuale situazione riesce ad aiutare la sua famiglia a sostenersi e a mettere da parte il denaro necessario per permettere al padre di curarsi ed operarsi alla gamba. Teme inoltre le minacce del creditore, qualora dovesse rientrare senza avere saldato il debito.

3. La Commissione territoriale reputa che il racconto posto a base della domanda di protezione abbia uno scarso livello di specificità e di dettaglio, con particolare riferimento al rapporto con i trafficanti di persone e reputa lo stesso lacunoso e incoerente perché a fronte del debito contratto per il viaggio in Libia è stato tenuto 5 mesi senza lavorare e anche in Italia non ha lavorato e non è stato contattato da nessun per il pagamento del debito.

Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto non integrano gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Decreto n. cronol. 420/2020 del 27/01/2020 RG n.

Deve pertanto rigettarsi la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla possibilità di riconoscere altre forme di protezione, il Collegio osserva, innanzitutto, che il racconto relativo alle vicende che portano il richiedente a lasciare il proprio Paese è dettagliato e pienamente credibile: una storia di estrema povertà fortemente connessa con la situazione socio-politica della Nigeria, caratterizzata da corruzione e violazione dei più elementari diritti della persona: la decisione di costruire una super strada getta sul lastrico decine di famiglie, senza alcun intervento compensativo e riparatore dello Stato che tale decisione ha preso; il padre perde il lavoro, il richiedente ed i fratelli devono smettere di studiare (rinunciando così ad un diritto fondamentale, garantito dall'art. 34 della nostra Costituzione e dall'art. 2 della CEDU) e la famiglia è costretta a vivere di stenti.

Più sfumata è la vicenda di trafficking: il racconto è qui altrettanto vivo e dettagliato, ma resta il fatto che non vengono riferiti fatti inerenti minacce di danno grave, né riferite al richiedente in Italia, né alla sua famiglia in Patria, tolta l'aggressione ai beni familiari, una sorta di "esecuzione mobiliare" eseguita provatamente e con la forza, non integrante di per sé un danno grave nel senso di cui all'art. 14 d.lgs. 251/07.

Deve pertanto rigettarsi la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, anche ai sensi della lett. c) del citato art. 14, non essendovi nella zona di eventuale rimpatrio conflitti interni ad un livello tale da concretizzare una situazione di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato interno o internazionale, che potrebbe integrare il diritto alla protezione sussidiaria.

È vero, infatti, che si riscontrano precarie condizioni di sicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico *Boko Haram*²; tuttavia Lagos State non fa parte degli Stati segnalati per l'esistenza di conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o di situazioni di generale insicurezza, così come avviene, invece, per i territori sopra citati.

La non sussistenza in Lagos State di una situazione di conflitto, viene confermata dal fatto che nel corso dei primi nove mesi del 2018, l'Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation, a fronte della segnalazione, rispettivamente, di 185 e 104 "incidents with fatalities" (ovvero conflitti/attentati/disordini in genere che abbiano causato morti) con 1.474 e 600 vittime, in Borno State e Benue State, segnala invece in Lagos State 7 incidents with fatalities, con 21 vittime³.

² Cfr. il rapporto annuale di Amnesty International relativo al 2017/18 su https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/nigeria/; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: Nigeria, first quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), December 2018 su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002398/2018q1Nigeria_en.pdf en.pdf

Nigeria, second quarter 2018: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), December 2018, su: https://www.ecoi.net/en/file/local/2002434/2018q2Nigeria_en.pdf

³ Fonte: Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *Nigeria, first quarter 2018 second, quarter 2018* e *third quarter 2018*, consultabili rispettivamente su https://www.ecoi.net/en/file/local/2002398/2018q1Nigeria en.pdf,

Decreto n. cronol. 420/2020 del 27/01/202 RG n.

- 4. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.
- 4.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria.

Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Trattasi di un caso di successione di norme nel tempo di natura sostanziale senza che il testo del DL abbia previsto una disciplina di diritto intertemporale. Va precisato, sotto questo profilo, che l'art. 1 comma 9 del d.l. 113/18 non detta una disciplina transitoria sul merito del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma si riferisce alla fase successiva all'emanazione del provvedimento che tale diritto abbia riconosciuto, dettando regole relative alla tipologia di permesso di soggiorno da rilasciarsi da parte del Questore (sul punto si tornerà in chiusura).


Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della Cassazione (n. 4890/19 del 19.2.19). Deve pertanto ritenersi, appurata la natura di diritto soggettivo configurabile sulla base di fatti preesistenti, che il D.L. 113/18 –nella parte in cui abroga l'istituto della protezione umanitarianon si applichi alle domande amministrative presentate prima del 5/10/2018. Tali disposizioni, pertanto, non si applicano al presente procedimento in quanto riferito a diritto/rapporto giuridico sorto anteriormente al 5.10.18.

4.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto:

- della vicenda personale del richiedente, che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese contro la sua volontà.

• e la sua famiglia vengono posti dagli eventi in una condizione in cui mancano le condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le



esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connesse al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa (per citare le condivisibili argomentazioni di Cass. Civ. 4455/18).

È quindi accertata la condizione personale e familiare di effettiva deprivazione dei diritti umani che giustifica l'allontanamento e che renderebbe incerto e non sicuro un ritorno in Patria, quanto meno fino al completo soddisfacimento del debito contratto.

- delle vicende vissute in Libia e nel percorso migratorio, sopra descritte.

Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia - già nota⁴ - trova conferma, tra l'altro, nelle dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente⁵. Più recentemente, tali notizie vengono confermate, e se possibile in senso ancor più grave e drammatico, da tutte le fonti internazionali⁶.

- del percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: il richiedente in Italia ha avuto la sfortuna di essere assegnato al CAS

di dove è stato lasciato nella quasi totale inattività⁷. Per tale motivo nel gennaio 2018

⁴ Si veda il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: "Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration – Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale".

⁵ Cfr. https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib

⁶ Si veda per tutti, da ultimo, Women's refugee Commisison, "More Than One Million Pains": Sexual Violence Against Men and Boys on the Central Mediterranean Route to Italy, available on https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya-Italy-Report-03-2019.pdf

⁷ Frequenti le proteste per la gestione del centro Oasi di Belpiano, spesso riportate dagli organi di stampa. Si veda, ad es. http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2016/05/19/ASxh9XnC-accoglienza_protesta_belpiano.shtml.

In relazione alla situazione personale del richiedente, si riportano uno stralcio del verbale di udienza:

[&]quot;D: Nel centro di accoglienza di Belpiano cosa ti facevano fare?

R: Niente, non mi mandavano a scuola, sono stato male, c'era un dottore che veniva ogni tanto, che mi ha dato una medicina per tutto, se avevo male allo stomaco, se avevo male alla gamba, se avevo male alla testa, sempre questa medicina, si scioglieva in acqua ed era dolce. Io stavo male perché mi avevano picchiato in Libia, sono dovuto andare all'ospedale Galliera, non mi hanno dato neanche il biglietto. A Belpiano non ho mai fatto niente. Tante volte è successo che dopo mangiato siamo stati male, molti sono stati male, hanno vomitato. C'erano sempre le stesse cose riso e pasta mal condite, che il cuoco preparava una volta alla settimana un grosso quantitativo, poi la mettevano in frigo e per tutta la settimana la tiravano fuori e la scaldavano. Per andare da Belpiano a Borzonasca non ci davano il biglietto.

D: Non c'era un insegnante che veniva a farvi scuola di italiano?

R: Veniva ogni tanto, a volte una volta alla settimana, a volte due, ma non spiegava niente, era impossibile imparare, non sapeva parlare inglese. Poi quando ho lasciato Belpiano e sono venuto a Genova mi sono iscritto alla scuola, adesso vado a scuola, vado una volta alla settimana nel giorno di riposo.

D: A Belpiano ti hanno mai proposto di fare servizi di volontariato?

Decreto n. cronol. 420/2020 del 27/01/2020 RG n.

ha lasciato il centro e si è reso autonomo reperendo un lavoro in regola come aiuto cuoco presso la società , che svolge tutt'ora. Si è inoltre iscritto autonomamente a scuola.

Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Nigeria. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18 e della costante giurisprudenza successiva, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

4.3 Provvedimento da emettere. Come accennato sopra, il d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18 ha modificato le norme che riconoscevano il permesso di soggiorno per motivi umanitari, come figura di carattere generale.

All'art. 1, comma 9, ha poi previsto che "Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8".

Deve osservarsi in merito che:

- parlando di "procedimenti in corso", la norma non sembra riferirsi ai procedimenti giurisdizionali (atteso che menziona la sola ipotesi di provvedimento emesso dalla Commissione territoriale), quanto ai procedimenti amministrativi volti al rilascio del permesso da parte del Questore. Certo è che si tratta di norma che ha come destinatario il Questore, disponendo che, quando siano stati ritenuti sussistenti i gravi motivi umanitari, debba rilasciare un permesso non più denominato "per motivi umanitari", ma recante la dicitura "casi speciali" (e tuttavia, pur sempre "della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato");

- la norma menziona solo il provvedimento della Commissione territoriale e non quello del Giudice. Ciò può essere dovuto a dimenticanza, oppure –più probabilmente- ad esigenze di coerenza con la normativa precedente, che solo all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008 (riguardante la decisione della Commissione) e non anche all'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 (poi abrogato dal d.l. 13/17) menzionava la protezione umanitaria⁸; ciononostante, nessuno ha mai dubitato che

R: Si, mi hanno fatto tagliare l'erba; hanno un asino e ogni tanto andavo a pulire, poi c'erano tante castagne che cadevano e facevamo pulizia, poi le castagne le mangiavamo.

in questi due anni e mezzo cosa hai fatto?"

⁸ L'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 prevedeva infatti che "Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso

Decreto n. cronol. 420/2020 del 27/01/2020 RG n.

anche il Tribunale (o la Corte di Appello), qualora non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma ritenesse la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, dovesse trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 T.U.Imm. Il Tribunale, infatti, non poteva che avere, in termini di provvedimenti che definiscono il procedimento, i medesimi poteri della Commissione;

- l'art. 1, comma 9, come confermato dalla legge di conversione, deve essere pertanto riferito anche ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
- 5. Spese di giudizio. Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in NIGERIA il C.F. sedicente, C.U.I., ID VESTANET e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 26/2/2019

Il Giudice estensore (Ottavio Colamartino)

Il Presidente (Francesco Mazza Galanti)

ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria (...)". Non era menzionato il permesso per motivi umanitari.